



La mancata audizione dei testi indicati dall'incolpato

Il Consiglio dell'Ordine nella sua funzione di Giudice della Deontologia, ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, sicché non determina nullità della decisione l'omessa audizione dei testi indicati, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze insufficienti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all'accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 25

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 13, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 129.

Sospensione cautelare: irrilevante l'assenza di precedenti disciplinari

Nel procedimento cautelare, atteso il rilievo assorbente attribuito dall'art. 43 del R.D.L. n. 1578/1933 al requisito della condotta ascritta e del clamor alla stessa connesso, l'ordinamento non lascia spazio ad apprezzamenti o contemperazioni di altro genere, quali ad esempio il richiamo alla condotta precedentemente illibata del professionista (Nel caso di specie, il ricorrente aveva ritenuto eccessiva la sospensione cautelare in considerazione della propria precedente incensuratezza deontologica).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Berruti), sentenza del 4 marzo 2013, n. 24

I due presupposti per la sospensione cautelare dall'esercizio della professione

I presupposti richiesti dall'art. 43 L.P. per il provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio della professione sono: a) la gravità in astratto delle imputazioni penali indipendentemente dalla loro fondatezza; b) il c.d. strepitus fori, ovvero il clamore suscitato dalle imputazioni stesse e la loro rilevanza a livello mediatico.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Berruti), sentenza del 4 marzo 2013, n. 24

Il termine per la notifica all'interessato della decisione del COA è ordinatorio

Il termine di quindici giorni indicato dall'art. 50, co. 1, r.d.l. n. 1578/1933 (ratione tempore applicabile) per la notifica all'interessato della decisione del C.d.O. ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 25

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. FERINA), sentenza del 22 settembre 2012, n. 126.

Sospensione cautelare: il decorso del tempo dai fatti è irrilevante

Ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio della professione è irrilevante che sia decorso un arco di tempo consistente fra la condotta e l'adozione della misura cautelare.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Berruti), sentenza del 4 marzo 2013, n. 24

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), decisione del 21 aprile 2011, n. 77.

La discrezionalità del COA in tema di sospensione cautelare del professionista non è sindacabile dal CNF

Il potere cautelare esercitato dal C.d.O. ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione è discrezionale e non sindacabile, essendo solo al C.O.A. affidata dall'ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell'opportunità dell'adozione della misura cautelare, mentre l'esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all'opportunità dell'adozione della misura sospensiva.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Berruti), sentenza del 4 marzo 2013, n. 24.